



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 4 maggio 2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 28 Giugno 2006

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico
dal 04 Luglio 2006 al 19 luglio 2006

Entrata in vigore il 1° agosto 2006

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il Comune di Bruino, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge 24/2/92 n. 225, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un "Comitato Comunale di Protezione Civile";
- b) un "Ufficio Comunale di Protezione Civile".

Art. 2 Scopo del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 Comitato Comunale di Protezione Civile

Così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 21/5/91, avente per oggetto "Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile - Nomina delle persone competenti", il Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, è composto da:

- 1) il Sindaco, quale ufficiale di Governo ed organo locale di Protezione Civile che lo presiede;
- 2) il comandante della locale stazione di Carabinieri;
- 3) un medico designato dall'A.S.L. (individuato secondo le necessità e turni prestabiliti);
- 4) assessore ai problemi dell'ambiente;
- 5) assessore delegato alla Protezione Civile;
- 6) responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 7) responsabile della Polizia Municipale;
- 8) incaricato addetto all'ufficio di Tutela Ambiente (che svolge funzioni di segreteria).

Tale comitato verrà successivamente integrato con delibera della Giunta Comunale, ad

avvenuta approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile, dai seguenti componenti, dopo che saranno state raccolte le disponibilità degli stessi:

- rappresentante della caserma VV.FF. volontari di Rivalta;
- rappresentante della Protezione Civile Provinciale;
- rappresentante associazioni di volontariato.

Art. 4 Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di Protezione Civile, ha i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento, nonché all'acquisizione di dati per la formazione di tutti i programmi e piani di Protezione Civile;
- b) sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- c) assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del Servizio;
- d) esprime parere non vincolante sull'organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione e su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di Protezione Civile;
- e) sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo articolo 12;
- f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini, la formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, sulle seguenti attività :
 - Natura e struttura della protezione Civile;
 - Educazione all'auto protezione;
 - Analisi dei rischi del territorio (naturali ed indotti);
 - Formazione specialistica;
- g) propone al Sindaco le formule ottimali per allertare la popolazione;
- h) in caso di evento calamitoso coordina e sovrintende alle operazioni di pronto intervento e soccorso, in stretta collaborazione con gli organi di Protezione Civile del Ministero e della Prefettura, nonché con la Giunta Comunale.

Art. 5 Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco presidente o da un suo delegato:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno, con convocazione scritta recapitata almeno una settimana prima della data stabilita;
- b) in via straordinaria ed urgente senza alcuna formalità;
- c) al verificarsi di eventi calamitosi direttamente riguardanti il territorio comunale, il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.

Le riunioni saranno tenute nell'Ufficio del Sindaco o in altro ufficio della sede comunale, che sarà comunicato negli avvisi di convocazione. Sarà anche possibile istituire una sede esterna, nel caso occorra l'eventualità che la sede comunale sia inagibile a causa della

calamità stessa.

Art. 6 Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile

Le attività del Comitato Comunale si articoleranno come segue:

1° Fase - Preparazione al rischio

1.1 Previsione

1.2 Prevenzione

1.3 Preparazione all'emergenza

1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento

1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali ed Istituzionali

2° Fase - Il preallarme o la preemergenza

2.1 Segnalazione tempestiva di situazioni pericolose

2.2 Sopralluoghi e ricognizioni

2.3 Attivazione del centro operativo misto (C.O.M.)

3° Fase - Allarme o emergenza

3.1 Convocazione d'urgenza del C.C.P.C.

3.2 Avvisi alla popolazione

4° Fase - Intervento

4.1 Acquisizione dati e notizie

4.2 Valutazione del fenomeno

4.3 Adozione delle misure di soccorso e di assistenza

4.4 Riduzione dei disagi alla popolazione

4.5 Ripristino condizioni di minima sussistenza

Art. 7 Attribuzioni competenze

- 1) La previsione sarà svolta da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, coadiuvato da eventuali esperti esterni, per individuare e studiare le cause dei fenomeni calamitosi, i rischi connessi e le zone del territorio interessate dai rischi stessi.
- 2) La prevenzione sarà rivolta principalmente a tutti quegli interventi sul territorio per ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni derivanti dai rischi individuati nella fase di previsione. Detti interventi saranno eseguiti dal personale tecnico comunale (squadra operativa esterna), eventualmente coadiuvata da volontari, con forme da ricercare, o da personale tecnico esterno incaricato dal Comune di volta in volta.
- 3) L'informazione, la formazione e le esercitazioni avverranno nelle scuole comunali, nella zona industriale e comunque nell'ambito del territorio comunale.
- 4) Il soccorso sarà svolto principalmente dalle strutture riconosciute per legge come soggetti di Protezione Civile quali Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Croce Rossa Italiana, Corpo forestale dello Stato, dipendenti comunali e volontari riconosciuti a

livello comunale.

CAPO TERZO

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 8 Costituzione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

E' costituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero degli Interni, dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, dagli altri ministeri comunque competenti, dal Prefetto, dagli Organi Regionali e Provinciali di Protezione Civile.

Si precisa che per "Ufficio Comunale di Protezione Civile" si intende la cooperazione tra il personale in forza all'Ufficio Tecnico e gli agenti di Polizia Municipale.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Comunale di Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 9 Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a) tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile;
- b) la compilazione e l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il Piano Comunale di Protezione Civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza;
- c) in tutti i casi di emergenza: la permanente apertura (anche mediante turni) e la relativa attività amministrativa e organizzativa.

Art. 10 Costituzione del Servizio di pronta reperibilità Comunale

L'Amministrazione provvederà ad istituire il servizio di reperibilità, con personale comunale, nell'arco delle 24 ore, per motivi di Protezione Civile, entro 60 giorni dall'approvazione del seguente regolamento.

CAPO QUARTO

SALA OPERATIVA - UNITA' COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 11 Sala operativa

Quale sala operativa permanente viene individuata nella sede del Corpo di Polizia Municipale presso il Palazzo Comunale sito in P.za del Municipio n. 3.

In essa risiederà permanentemente il Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il Responsabile della Sala Operativa è identificato nella persona del Comandante del Corpo

di Polizia Municipale o suo sostituto.

Detta sala dovrà essere dotata di:

- planimetria del Territorio Comunale;
- planimetria del Territorio in rapporto ai Comuni del C.O.M.;
- planimetria del territorio dell'intera Provincia;
- planimetria riguardante le aree di atterraggio per elicotteri, l'ubicazione degli ospedali, delle industrie a rischio, delle strutture di recettività, la viabilità e la localizzazione di depositi di materiali importanti per l'emergenza;
- linee telefoniche da attivare all'emergenza (compresa un'apparecchiatura FAX);
- impianto radio con antenna;
- impianto di antenna televisiva;
- impianto luci di emergenza con generatore di corrente;
- tavoli e sedie;
- elenchi telefonici;
- copia del Piano Provinciale di Protezione Civile;
- copia del Piano Comunale di Protezione Civile;
- diario degli avvenimenti;
- moduli per fonogrammi;
- materiale da cancelleria;
- lavagna a fogli di carta;
- apparecchio televisivo;
- contrassegni per autovetture;
- impianto di amplificazione sonora montato su autovettura della P.M.;
- computer (già disponibili).

Sarà cura del Sindaco prendere accordi per un collegamento alternativo alla Sala Operativa sia con i Comuni limitrofi che con le televisioni e i radioamatori.

Art. 12 Istituzione delle unità Comunali di Protezione Civile

Le unità Comunali di Protezione Civile saranno istituite entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento con provvedimento del Sindaco di concerto con il C.C.P.C..

Dette unità saranno istituite per le seguenti attività:

1) per emergenza sanitaria ed assistenza:

sotto la direzione di un sanitario, individuato dalla competente A.S.L., assicureranno i primi interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari;

2) per l'emergenza ecologica:

sotto la direzione di un tecnico individuato dall'A.R.P.A.;

3) per l'emergenza tecnica:

sotto la Direzione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica o privata incolumità;

4) per la circolazione ed il traffico:

sotto la direzione del Comandante della Polizia Municipale presidieranno i punti ritenuti nevralgicamente più importanti.

Nel caso di esodo della popolazione provvederanno, con appropriata segnaletica, a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

Le dette unità comunali di Protezione Civile opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di Protezione Civile costituite, per provvedere (art. 19 D.P.R. n. 66/1981):

- a) ad alloggiare i sinistrati;
- b) eventualmente ad alimentare i sinistrati;
- c) alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

Art. 13 Volontariato

Per la Costituzione delle Unità Comunali di Protezione Civile (U.C.P.C.), in relazione anche al disposto della Legge Quadro 11/08/1991 n.266, della L.R. 12/03/1990 n.10, della L.R. 29/08/1994 n.38 e del D.P.R. 21/09/1994 n. 613 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

I Volontari che intervengono nelle calamità dovranno attenersi alle disposizioni che verranno dal coordinatore designato dal Sindaco, **astenendosi dall'intraprendere iniziative private**, se non nei casi previsti dall'art. 9 comma 2 del D.P.R. 21/09/1994 n.613.

Per lo scopo il Sindaco inviterà gli interessati a fare apposita domanda di inserimento in una o più unità comunali di emergenza. Qualora i volontari siano costituiti in Associazione dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco ai sensi del Regolamento per la tutela e la promozione delle Associazioni e Volontariato, approvato con Delibera di C.C. n° 50 del 25/6/96; successivamente saranno inseriti nelle unità comunali di Protezione Civile secondo le loro attitudini, desumibili dalle notizie fornite sulle schede anagrafico-attitudinali.

Il Sindaco ha la facoltà di istituire un gruppo Comunale di Protezione Civile composto di soli volontari, il quale sarà inserito in un elenco specifico, rispetto alle associazioni e/o gruppi volontari, ai sensi della circolare n. 01768 U.L. del 16/11/1994.

Anche questo gruppo, in caso di calamità, dovrà attenersi alle disposizioni come dal precedente comma 2 del presente articolo.

Prima dell'inserimento dei volontari nelle unità comunali di Protezione Civile dovrà essere garantita la copertura assicurativa di cui all'art. 11 comma 1 della L.R. 12/03/1990 n.10.

Art. 14 Costituzione delle Unità Comunali di Protezione Civile

Delle Unità Comunali di Protezione Civile, saranno chiamati a far parte, oltre ai Responsabili degli Uffici Comunali, come previsto dal precedente articolo 12:

- a) altri dipendenti comunali;
- b) gli eventuali volontari di cui all'art. 13.

La responsabilità dell'Unità, in assenza della figura corrispondente, potrà essere affidata ad altro dipendente comunale o ad un volontario.

Entro 60 giorni dalla costituzione delle Unità Comunali di Protezione Civile, il Sindaco convocherà tutti gli interessati ed i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile per illustrare i compiti di ciascuna squadra, il programma di preparazione e di addestramento, le regole e le norme da osservare in presenza di eventi calamitosi.

Art. 15 Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di autoprotezione programmati dagli organi Comunali, Provinciali e Regionali della Protezione Civile.

Per lo scopo, saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi

CAPO QUINTO

EVENTI CALAMITOSI

Art. 16 Eventi calamitosi - elencazione esemplificativa

Anche ai fini dell'Organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- a) alluvioni
- b) incendi
- c) esplosioni-conflagrazioni
- d) nubifragi
- e) grandi nevicate e gelate
- f) nubi tossiche
- g) inquinamenti
- h) radioattività ambientale
- i) incidenti stradali di grandi entità
- l) ricerca persone smarrite
- m) terremoto

Art. 17 Eventi calamitosi - Adempimenti

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del Territorio Comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale Tecnico Comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi, avvisando la popolazione e dandone immediata notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale, così come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 6/2/1981 n° 66 e dall'art. 15, 3° comma, della legge 24/2/1992 n° 225, e ad azionare appropriato sistema d'allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile così come previsto dall'Art. 3;
- b) provvede alla pronta mobilitazione delle Unità Comunali di Protezione Civile di cui al precedente Art. 12;
- c) informa il Presidente dell'A.S.L. ed A.R.P.A. per gli eventuali interventi di sua competenza;
- d) dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente Art. 11;
- e) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, come disposto dall'art.

15 della Legge 24/2/92 n° 225.

Art. 18 Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali e i mezzi in dotazione alla struttura Comunale permanente di Protezione Civile sono utilizzati dalla Squadra Esterna Comunale per le attività di propria competenza, inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale di detta Squadra, che avrà cura della sua manutenzione e ne curerà sempre la piena efficienza.

I materiali ed i mezzi verranno custoditi negli appositi magazzini all'uopo reperiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 bis Finanziamenti

L'Amministrazione Comunale può destinare contributi a supporto del funzionamento e a sostegno delle iniziative intraprese del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Il gruppo è autorizzato a ricevere contributi da Enti Pubblici ed elargizioni da privati.

Il responsabile del gruppo è tenuto a rendicontare al Comune, secondo la normativa vigente, in merito all'impiego delle somme ricevute.

Art. 19 Piano Comunale

Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane e i materiali per l'adempimento e i primi soccorsi.

Tale piano sarà annesso al presente regolamento e di esso dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di cui al precedente Art. 3.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato, da effettuarsi a cura dei Servizi Tecnici Comunali ogni sei mesi dalla data di approvazione dello stesso, non comportando modifica sostanziale al Piano, non sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 Marzo 1934 e della Legge 27 Dicembre 1985, n.° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art. 11.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 21 Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto della Provincia di Torino, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 22 Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservati: le norme di cui al T.U.L.C.P., quelle vigenti in materia di Protezione Civile secondo quanto espresso nella Legge 24 Febbraio 1992 n.° 225, il Piano Provinciale di Protezione Civile, nonché le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

Art. 23 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esito del controllo di legittimità' da parte del Comitato Regionale di Controllo ed esperite le procedure previste dallo Statuto Comunale.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	1
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 Scopo del presente regolamento.....	1
CAPO II – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	1
Art. 3 Comitato Comunale di protezione Civile	1
Art. 4 Compiti del comitato Comunale di protezione Civile	2
Art. 5 Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile	2
Art. 6 Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile.....	3
Art. 7 Attribuzioni competenze.....	3
CAPO III – UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE	4
Art. 8 Costituzione dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile.....	4
Art. 9 Compiti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile.....	4
Art. 10 Costituzione del servizio di pronta reperibilità Comunale	4
CAPO IV – SALA OPERATIVA – UNITA’ COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE ...	4
Art. 11 Sala operativa	4
Art. 12 Istituzione delle unità Comunali di Protezione Civile.....	5
Art. 13 Volontariato.....	6
Art. 14 Costituzione delle Unità Comunali di Protezione Civile.....	6
Art. 15 Esercitazioni.....	7
CAPO V – EVENTI CALAMITOSI.....	7
Art. 16 Eventi calamitosi – elencazione esemplificativa.....	7
Art. 17 Eventi calamitosi - Adempimenti.....	7
Art. 18 Inventario e custodia dei materiali	8
Art. 18 bis Finanziamenti.....	8
Art. 19 Piano Comunale	8
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 20 Pubblicità del regolamento	8
Art. 21 Notificazione del regolamento	8
Art. 22 Leggi ed atti regolamentari	9
Art. 23 Entrata in vigore del presente regolamento.....	9